

Pieve di Soligo, 25.02.2025

Informativa n. 3

**OGGETTO: conversione in legge del D.L. “Milleproroghe” (D.L. 202/2024); altre novità del periodo**

È stato convertito in legge il D.L. “milleproroghe” (con L. 15/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 24/02/2025); ne riportiamo le principali novità:

<p>Proroga per tutto il 2025 del divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie</p>	<p>Viene prevista la proroga <b>per tutto l’anno 2025</b> del divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate, sia dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che da quelli non tenuti a tale adempimento, <u>nei confronti delle persone fisiche</u> (in precedenza la proroga era disposta fino al 31 marzo 2025). Si tratta di tutti gli operatori della sanità (con partita Iva), indipendentemente dal regime contabile adottato (forfetario o ordinario) o dalla forma giuridica (professionisti, studi associati, poliambulatori, società, ospedali pubblici e privati): solo medici, odontoiatri, infermieri, igienisti dentali, fisioterapisti, psicologi, biologi e gli altri professionisti iscritti negli albi e negli elenchi, residenze sanitarie (Rsa), società odontoiatriche, cliniche, laboratori di analisi, ortopedie e sanitarie, ottici; in generale, quindi, tutti gli operatori della sanità. Il divieto vale, infine, anche per i veterinari, ma non per le cliniche, gli ospedali e i laboratori veterinari.</p>
<p>Proroga della possibilità di tenere le assemblee societarie (e di altri enti) in modalità “telematica”</p>	<p>Estesa fino al 31/12/2025 la possibilità di tenere le assemblee societarie (e degli enti non societari) in modalità semplificata: le assemblee potranno essere convocate dando la possibilità ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti telematici (videoconferenza), anche se lo statuto non prevedesse tale modalità. Si ritiene che il ricorso alle riunioni “a distanza” sia estendibile anche alle sedute di Consigli di Amministrazione e di Collegi sindacali.</p>
<p>Proroga della “Rottamazione-quater” fino a fine aprile</p>	<p>Viene prevista la riammissione<sup>1</sup> alla definizione agevolata “Rottamazione-quater”<sup>2</sup> dei debitori che <u>alla data del 31 dicembre 2024</u> sono incorsi nella “decadenza” dalla relativa definizione, <u>a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere</u>; i debitori in questione <u>possono essere riammessi alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione già prevista dalla norma originaria</u><sup>3</sup>. La conseguenza della riapertura, non determina un rientro dei debitori nell’originario piano rateale dei pagamenti: infatti, il piano iniziale perde completamente efficacia e quindi non ci si dovrà più preoccupare di rispettare le vecchie scadenze di legge, compresa quella del 5 marzo prossimo. Tutti gli importi non versati, perciò, saranno accorpatis nella riapertura e nuovamente liquidati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), con una specifica comunicazione, inviata dalla stessa Ader entro fine giugno. Il versamento delle somme dovute, alle quali vanno applicati gli interessi del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, oppure</li> <li>➤ in un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.</li> </ul>

<sup>1</sup> Non si tratta di una “riapertura dei termini” per l’accesso alla rottamazione a favore di chi non vi avesse aderito a suo tempo: chi non avesse inviato la domanda entro il 30 giugno 2023 è quindi escluso dalla riapertura della rottamazione-quater; la nuova norma si rivolge solamente a chi avesse presentato nei termini l’istanza per accedere alla rottamazione, ma sia incorso in una causa di decadenza maturata al 31 dicembre 2024.

<sup>2</sup> Introdotta dalla legge di bilancio del 2023 (L. 197/2022, art. 1 commi da 231 a 252)

<sup>3</sup> Si tratterà quindi di presentare, entro fine aprile 2025, un’istanza telematica utilizzando i modelli che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) metterà a disposizione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della modifica (data di pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del DL). La trasmissione dell’istanza permetterà inoltre: di impedire qualsiasi nuova operazione da parte dell’agente della riscossione (es. pignoramenti o iscrizioni ipotecarie); di eliminare la condizione di “morosità” del debitore

	<p><b>Ricordiamo invece che i contribuenti che sono in regola con i pagamenti (fino al 31/12/2024), devono necessariamente rispettare la scadenza di pagamento del 5 marzo, pena la perdita di tutti i benefici della sanatoria a cui hanno in precedenza aderito.</b></p>
<p>Rinvio scadenza obbligo iscrizione al Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti)</p>	<p>Viene spostato al 14/04/2025 (la scadenza precedente era il 13/02/2025) il termine per l'iscrizione al Rentri del primo gruppo di operatori, rientranti in queste categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti di recupero e smaltimento di rifiuti</li> <li>• trasportatori e intermediari di rifiuti</li> <li>• imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.</li> </ul> <p>Rimangono invariate le altre scadenze per l'iscrizione degli altri gruppi di operatori:</p> <p>⇒ 14 agosto 2025: enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;</p> <p>⇒ 13 febbraio 2026: tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.</p>
<p>Mancata proroga dell'obbligo di sottoscrivere polizza assicurativa contro i danni da catastrofi</p>	<p>Si ricorda che NON è stata prorogata la scadenza (31/03/2025) che obbliga le imprese che siano tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia), alla sottoscrizione di una polizza per i danni causati da calamità naturali. Si veda in merito, la ns. circolare n. 1/2025.</p>

#### ALTRE NOVITA'

<p>Novità in tema di fatturazione elettronica (decorrenza 01/04/2025)</p>	<p>Sono state pubblicate sul sito dell'agenzia delle Entrate, le nuove specifiche tecniche (versione 1.9<sup>4</sup>), <b>applicabili dal 1° aprile 2025</b>, fra le quali segnaliamo le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene previsto un nuovo codice tipo-documento "TD29" con cui il cessionario/committente, che non abbia ricevuto la fattura dal proprio fornitore entro 90 giorni dal termine entro il quale questa doveva essere emessa (o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare), dovrà informarne<sup>5</sup> l'Agenzia Entrate; così facendo il committente <b>non</b> sarà sanzionato con la penalità prevista per tale mancata comunicazione e pari al 70% dell'Iva (con un minimo di € 250).<sup>6</sup></li> <li>• L'utilizzo del codice TD20, fino ad ora utilizzato anche per la comunicazione all'Agenzia Entrate di cui al punto precedente, verrà ora riservato solamente a due casi di "regolarizzazione":</li> </ul> <p>⇒ per il caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni <u>soggette a inversione contabile</u>;</p> <p>⇒ quando, <u>a fronte di un acquisto intracomunitario</u> di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE, o di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE, <u>il committente non abbia ricevuto la relativa fattura</u> entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale; in tale caso dovrà emettere un'autofattura, trasmettendo allo SDI una tipologia "TipoDocumento" TD20.</p>
<p>Distacco del personale soggetto ad iva dal 2025: risposta ad Interpello</p>	<p>Come già indicato nella ns. informativa n. 18/2024, il D.L. 131/2024 dispone l'assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco del personale stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2025. Con interpello n. 38/2025 l'Agenzia Entrate, nel ribadire la nuova disciplina, sottolinea il fatto che <u>l'assoggettamento ad iva avviene anche con riferimento alle prestazioni rese a fronte del rimborso del puro costo sostenuto dal distaccante, non</u></p>

<sup>4</sup> Consultabili, fra "le novità", a questo link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>

<sup>5</sup> Tale informativa dovrà essere comunicata, trasmettendo un file .xml con codice tipo-documento "TD29", indicando i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi coincidessero con quelli del cessionario/committente, infatti, il file verrebbe scartato)

<sup>6</sup> Prima della novità citata, era necessario inviare una "autofattura denuncia", con la quale l'acquirente di beni e servizi (per evitare la sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro) avrebbe dovuto emettere tale autofattura:

- entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, in ipotesi di omessa fatturazione;

- entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'annotazione, qualora avesse ricevuto un documento irregolare.

In entrambe le circostanze, all'acquirente del bene o servizio non documentato era richiesto il previo versamento dell'imposta o della "maggior imposta" eventualmente dovuta.

	solamente quindi in caso la fattura riporti, in aggiunta al costo, anche un margine-ricarico (cosiddetto “mark-up”).
Confermata la lista Ue degli Stati “black list”	Il Consiglio dell’Unione europea, ha confermato, senza modifiche, la lista delle 11 giurisdizioni considerate non cooperative ai fini fiscali. Si tratta dei seguenti Stati: Anguilla, Federazione russa, Guam, Isole Fiji, Isole Vergini statunitensi, Palau, Panama, Samoa, Samoa americane, Trinidad e Tobago, Vanuatu.
Nuovi codici attività ATECO 2025 adottati a partire dal prossimo 01 aprile	L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 <sup>7</sup> , entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, ma che <b>verrà effettivamente adottata a partire dal 1° aprile 2025</b> , la quale sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (poi aggiornata nel 2022). I nuovi codici ATECO saranno attribuiti dalla Camera di commercio in base alla tabella di conversione che Istat pubblicherà nei primi mesi del 2025. Il codice ATECO associato ad ogni impresa sarà aggiornato automaticamente; nella visura si troverà il nuovo codice ATECO 2025 e, per un periodo transitorio, anche quello precedente.
Novità-conferma in materia di normativa sul tesserino di riconoscimento dei lavoratori nei cantieri	Si segnala che, nonostante il recente “Collegato lavoro” (L. n. 203/2024) abbia abrogato i commi n. 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, che avevano introdotto quasi vent’anni fa, <u>nell’ambito dei cantieri edili</u> , l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento ed il conseguente obbligo, da parte dei lavoratori, di esporla, <b>tuttavia</b> , tale novità <b>non elimina l’obbligo per i dipendenti (e i lavoratori autonomi) di essere dotati, e di esporre, il tesserino nei cantieri in appalto e subappalto. Tale obbligo, infatti, resta sempre previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul Lavoro</b> (art. 26 c. 8 del D.Lgs. 81/2008) <sup>8</sup> . Quest’ultima norma ha carattere generale e <u>si applica a tutte le tipologie di appalto e subappalto, comprese quelle aventi ad oggetto i lavori edili</u> . Si ricorda che lo stesso obbligo di munirsi di un tesserino di riconoscimento è a carico anche dei componenti dell’impresa familiare, dei lavoratori autonomi, dei coltivatori diretti del fondo, dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e dei piccoli commercianti, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Riportiamo le sanzioni applicate per l’assenza del tesserino: <ul style="list-style-type: none"> <li>• datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento: da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore;</li> <li>• lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera: da 50 a 300 euro</li> <li>• lavoratore autonomo, componenti dell’impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti che non dispongono del tesserino: da 50 a 300 euro</li> </ul>
Attenzione ai messaggi malevoli apparentemente provenienti dall’Agenzia Entrate	Ricordiamo che, in caso di ricevimento di messaggi e-mail sospetti, è buona norma <b>non aprire allegati o cliccare su link presenti nel corpo del messaggio</b> . Segnaliamo questa pagina del sito dell’Agenzia Entrate che riporta tutte le false comunicazioni con loghi o indirizzi apparentemente riferiti all’Agenzia stessa, costantemente aggiornata: <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/focus-sul-phishing/segnalazioni-e-approfondimenti">https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/focus-sul-phishing/segnalazioni-e-approfondimenti</a>

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

<sup>7</sup> Consultabile alla pagina web dell’Istat: [www.istat.it/comunicato-stampa/nuova-classificazione-ateco-2025/](http://www.istat.it/comunicato-stampa/nuova-classificazione-ateco-2025/)

<sup>8</sup> La stessa norma è ripresa anche all’art. 18 c. 1 lett u), in tema di obblighi del datore di lavoro: “*nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro*”. Si ricorda inoltre che la tessera, oltre ai dati appena citati, deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010)